

b) per « dirigente », il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio competente per la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi.

9. Le opere abusive di cui al comma 9 sono acquisite di diritto al patrimonio dello Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela, a favore dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all'area sulla quale sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l'acquisizione è effettuata a favore dell'amministrazione comunale. L'acquisizione dell'area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L'acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell'abuso, nel termine di tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione ad opera del dirigente o del responsabile. L'accertamento dell'inottemperanza alla predetta ingiunzione, emessa ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell'amministrazione competente.

10. I provvedimenti di cui al comma 11 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale l'abuso stesso è stato realizzato.

11. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere di cui al comma 9 non sanabili, per le cui demolizioni è stato esperito il procedimento di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 31, lettera d), e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 11. Il segretario comunale, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al prefetto, informandone il presidente della giunta regionale, l'elenco delle opere per le quali non è stata definita la procedura repressiva, prevista dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Decorso inutilmente il predetto termine di sei mesi, il prefetto si sostituisce all'amministrazione comunale ai fini degli adempimenti previsti dal citato articolo 7 della legge n. 47 del 1985. Qualora il segretario comunale non ottemperi nel termine previsto agli adempimenti di trasmissione degli elenchi al prefetto, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* che provvede alla trasmissione nei successivi due mesi. Nel medesimo termine di due mesi le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire, nelle ipotesi previste al comma 11. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo del proprietario e dell'eventuale occupante dell'immobile abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile, anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. È escluso dall'applicazione delle procedure di cui al presente comma l'elenco di cui al comma 14.

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il dirigente dell'ente locale redige l'elenco delle istanze di sanatoria presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, relative ad opere abusive riguardanti aree ed immobili soggetti ai vincoli stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui procedimento non sia ancora concluso e lo trasmette al presidente della giunta regionale. Entro i successivi sei mesi l'amministrazione comunale provvede ad istruire le istanze pervenute, acquisendo la docu-

mentazione necessaria per il rilascio o il diniego della autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio della concessione o della autorizzazione è subordinato all'espressione del parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Per i beni e le aree tutelati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, il predetto parere è reso secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di inattività dell'amministrazione locale, il presidente della giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* per gli adempimenti previsti nel presente comma. I pareri negativi, emessi ai sensi del citato articolo 32 della legge n. 47 del 1985, sulle istanze di sanatoria, ovvero gli annullamenti dei pareri positivi da parte dei competenti organi ministeriali, con esclusione dei provvedimenti di silenzio rifiuto, sono trasmessi dal segretario comunale al prefetto ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma e ai commi da 16 a 27, entro due mesi dalla loro emissione.

13. Sono fatte salve, per quanto attiene al demanio marittimo, le disposizioni di cui all'articolo 29 del codice della navigazione. Nelle aree protette nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, relativamente alle opere abusive realizzate posteriormente al 1° gennaio 1994. Si applicano le medesime disposizioni della citata legge n. 426 del 1998 anche relativamente agli abusi realizzati nelle aree naturali protette prima del 1° gennaio 1994 qualora il prefetto competente non provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a porre in essere gli adempimenti previsti dal presente comma e dai commi da 16 a 27.

14. Il prefetto, entro un mese dalla ricezione dell'elenco di cui al comma 13,

provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

15. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi previsti dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 31, lettera *i*), del presente articolo.

16. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuati secondo le modalità prescritte, al fini della tutela del bene, dalle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell'abuso.

17. Eseguiti la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite ai sensi del comma 11 possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti del vincolo. L'onere per la demolizione, come definita al comma 17, ed il ripristino dello stato dei luoghi, eseguiti ai sensi dei commi 16, 17 e 18, restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.

18. Se l'opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell'abuso ovvero dei componenti del suo nucleo familiare, entro due mesi dalla notifica del trasferimento di proprietà di cui al comma 11, può esserne richiesto l'uso temporaneo al prefetto, che sospende l'esecuzione della demolizione, ai fini dell'attivazione delle procedure di cui ai commi 22 e seguenti. Qualora l'opera abusiva ricada in un'area protetta statale, la sospensione può essere disposta previo assenso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

19. Il prefetto cura la redazione di un rapporto quadrimestrale riportante la situazione relativa all'applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmis-

sione del suddetto rapporto ai Ministeri dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e al presidente della regione ove è collocata l'opera abusiva.

20. Nel caso previsto dal comma 18, il prefetto, entro due mesi dalla richiesta di uso temporaneo dell'abitazione da parte del responsabile dell'abuso, sentite, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ed il comune, provvede alla sospensione della demolizione ed alla attribuzione dell'uso temporaneo dell'immobile per un periodo non superiore a tre anni, non prorogabili, decorsi i quali il prefetto emette ordinanza di sgombero che costituisce titolo esecutivo. L'uso temporaneo dell'alloggio non obbliga il comune alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

21. L'uso temporaneo dell'abitazione, fatto salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione di cui al comma 30, è soggetto alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni:

a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31 dicembre 1993 e tali circostanze devono essere attestate con dichiarazioni innanzi al giudice competente del luogo ove è situato l'immobile, ovvero al segretario comunale o funzionario dallo stesso delegato;

b) il responsabile dell'abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra abitazione sul territorio nazionale;

c) il responsabile dell'abuso è tenuto a corrispondere allo Stato un'indennità annua non superiore al 15 per cento del reddito imponibile annuo del nucleo familiare, nonché a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata dell'utilizzazione, se l'immobile è costituito da un'unica unità abitativa in caso di pluralità di unità abitative costituenti l'immo-

bile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative. Tali introiti sono attribuiti ai comuni e destinati ad interventi di riqualificazione ambientale e per l'attuazione delle varianti di recupero urbanistico;

d) il responsabile dell'abuso ha realizzato l'opera abusiva su area di cui aveva il legittimo possesso;

e) il reddito del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare non è superiore a quello previsto per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

22. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed e) del comma 21 preclude l'assegnazione in uso temporaneo e il successivo godimento dell'opera abusiva; l'omesso versamento delle somme indicate alla lettera c) del medesimo comma 21 comporta, previa diffida, notificata entro cinque giorni, ad adempiere entro i successivi quindici giorni, la perdita dell'uso anzidetto.

23. L'uso temporaneo dell'abitazione non è consentito oltre un anno nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistico ed ambientale-paesaggistico, nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su proposta del presidente della giunta regionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

24. Entro i termini massimi di uso temporaneo delle abitazioni, l'amministrazione comunale predispone, ai fini dell'attivazione delle richieste di finanziamento, un piano d'intervento per l'assegnazione di abitazioni necessarie per soddisfare le esigenze abitative aggiuntive determinate dall'attuazione della legge di conversione del presente decreto, ai sensi di quanto disposto dai commi 28 e seguenti.

25. Il responsabile dell'abuso, qualora si trovi nella condizione prevista alla let-

tera e) del comma 21, e qualora siano decorsi i termini previsti per l'uso temporaneo delle abitazioni, può beneficiare del contributo a carico del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, secondo l'entità e le modalità di erogazione dei contributi definite dal comune.

26. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concorre, unitamente alla regione e agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica per fronteggiare l'emergenza abitativa derivante dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi da 16 a 21. I programmi prevedono in via prioritaria l'acquisto ed il recupero di abitazioni, nonché l'insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabilite le priorità di intervento a livello nazionale.

27. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le amministrazioni comunali, di intesa con gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, possono assegnare, anche a titolo provvisorio e nelle more dell'attuazione dei programmi di cui al comma 28, alloggi di edilizia residenziale pubblica al responsabile dell'abuso e al suo nucleo familiare. In ogni caso l'assegnazione definitiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare del responsabile dell'abuso è disciplinata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

28. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'interno, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento attuativo delle disposizioni di cui al presente capo, nel rispetto delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

29. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «dirigente» il dirigente dell'ente locale preposto all'ufficio tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi. Al dirigente è equiparato il responsabile del servizio, nominato dall'ente locale, tra le cui competenze sono comprese la vigilanza e la repressione degli abusi edilizi;

b) per « responsabile dell'abuso » colui che ha realizzato o ha commissionato ad altri la realizzazione di opere o di interventi in violazione di norme urbanistico-edilizie. » ;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4-bis. (*Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia*). — 1. Il dirigente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive prescritte dalla concessione o dall'autorizzazione. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sovrintende al funzionamento dell'ufficio di vigilanza urbanistica ed edilizia. Ad integrazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modi-

ficazioni, la sanzione della sospensione dalla qualifica è inflitta al dirigente o al responsabile dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio che ritardino, oltre quindici giorni dal momento in cui è insorto l'obbligo, l'emanazione degli atti relativi ai procedimenti citati.

2. Il dirigente che accerta l'esecuzione di opere illegittimamente eseguite su aree assoggettate, ai sensi degli strumenti urbanistici adottati o approvati, o a leggi statali e regionali o a qualunque titolo, a vincolo di inedificabilità, o destinate a opere e spazi pubblici, ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, oppure in difformità dagli strumenti urbanistici approvati o in contrasto con quelli adottati, dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Costituisce elemento di difformità o contrasto ai predetti strumenti urbanistici l'assenza della dotazione minima di superficie del lotto prescritta per l'edificazione. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree ed immobili di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle leggi 18 maggio 1989, n. 183, 6 dicembre 1991, n. 394, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il dirigente dispone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione alle amministrazioni competenti, che stabiliscono le modalità esecutive ai fini della tutela del bene e possono effettuare direttamente la demolizione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il dirigente, accertata l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore dall'accertamento medesimo, l'immediata sospensione dei lavori fino all'adozione dei

provvedimenti definitivi, avvalendosi anche del nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5.

4. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati anche al proprietario nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso. In particolare, i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui al comma 2 sono notificati anche al proprietario, contestualmente all'esecuzione delle demolizioni e del ripristino dello stato dei luoghi.

5. In ogni comune è istituito un apposito nucleo di controllo del territorio, composto da vigili urbani e dipendenti del ruolo tecnico. Il nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, notificando l'immediata sospensione dei lavori. Il nucleo, inoltre, predisponde un rapporto sull'attività di vigilanza, anche se negativo, con cadenza almeno mensile. Tali rapporti sono trasmessi al presidente della giunta regionale e al prefetto anche al fine dell'eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.

6. Se nei luoghi in cui vengono realizzate opere non è esibita la prescritta concessione edilizia, o non è apposto il prescritto cartello, e comunque in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria danno immediata comunicazione, anche a mezzo telematico, al presidente della giunta regionale, al sindaco e al dirigente. Il dirigente, entro le successive quarantotto ore, è tenuto ad inviare sul posto un agente di polizia giudiziaria e un tecnico per la verifica della regolarità delle opere e per la redazione di contestuale rapporto, anche se negativo, ai fini dell'adozione degli atti conseguenti. Il rapporto relativo alla sussistenza della violazione è inoltrato, anche a mezzo telematico, all'autorità giudiziaria e al presidente della giunta regionale. Il dirigente è tenuto ad adottare i provvedimenti di legge, entro le successive quarantotto ore.

7. In relazione all'entità degli abusi edilizi su specifica richiesta da parte del-

l'amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi, la vigilanza in ordine alla repressione dei reati di abusivismo edilizio è esercitata anche da un apposito nucleo interforze istituito dal prefetto e, nell'ambito delle direttive da questi impartite, dal personale addetto a specifici piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. »;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. (*Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del progettista, del costruttore e del direttore e del direttore dei lavori*). — 1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione a edificare e alle modalità esecutive stabilite nella medesima, nonché delle autorizzazioni e dei nullaosta per la tutela storico-artistica e paesaggistico-ambientale. Essi sono, altresì, sottoposti solidalmente alle sanzioni di natura pecuniaria previste dalle normative predette e, solidalmente, alle spese di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo che dimostrino che la violazione non è dipesa da loro comportamento.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia segnalato agli altri soggetti obbligati la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, e se fornisce al dirigente contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori è, altresì, tenuto all'atto

della comunicazione resa al dirigente, alla sospensione della propria funzione. In caso contrario, il dirigente ne dà segnalazione al consiglio dell'ordine professionale cui appartiene il direttore dei lavori. Detta violazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'ordine professionale di appartenenza.

3. L'esecuzione accertata di lavori in assenza di concessione edilizia o in totale difformità dalla medesima, comunicata dal dirigente all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, costituisce grave negligenza professionale agli effetti dell'esclusione dell'impresa dalle procedure di affidamento di lavori pubblici »;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. (*Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali*). — 1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, tali da costituire un organismo edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente, accertata l'esecuzione di opere o di interventi urbanistico-edilizi in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 8, ingiunge la demolizione ovvero la remissione in pristino, entro il termine di un mese dall'accertamento della violazione ovvero dalla data di notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, ove emanata. Nell'ordinanza di demolizione sono richiamate le norme di cui ai commi 3 e 4.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi entro tre mesi dalla notificazione dell'ingiunzione di demolizione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune. L'area acquisita non può essere

superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Nel caso di opere realizzate in assenza di concessione edilizia ed in contrasto con gli strumenti urbanistici, la demolizione è effettuata al sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel termine di cui al comma 3, notificata all'interessato, costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione del trasferimento della proprietà, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.

5. Il comune, sentita l'amministrazione competente alla tutela del vincolo, ove esistente, dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che escludono la demolizione o la remissione in pristino. Non è consentita quest'ultima dichiarazione se l'opera contrasta con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali o se riguarda aree od immobili soggetti ai vincoli di inedificabilità imposti da norme statali e regionali. L'eventuale sequestro delle opere abusive, disposto dal giudice penale, non impedisce l'accesso al custode giudiziario e ai soggetti incaricati della demolizione, autorizzati dal giudice stesso, che provvede, mediante consulente tecnico, alla ricognizione dello stato di fatto ai fini dell'acquisizione della prova del reato. È fatto divieto di nominare custode giudiziario dell'immobile soggetto a sequestro penale il responsabile dell'abuso o persone con lui conviventi. Al responsabile dell'abuso spetta l'onere finanziario relativo al compenso del custode giudiziario, determinato nel provvedimento di nomina. In caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione e al ripristino dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso. Fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comune può affidare la gestione dei beni e dell'area di sedime acquisiti al patrimonio pubblico agli enti di gestione dei parchi e delle associazioni ambientaliste, anche al fine di valorizzare il bene

acquisito e diffondere la cultura della tutela e conservazione delle bellezze naturali.

6. Per le opere eseguite abusivamente su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità, stabilito da leggi statali o regionali, la demolizione è effettuata ai sensi di quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

7. Tutti i provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 sono notificati anche al proprietario, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del bene sul quale è stato realizzato l'abuso.

8. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente e al presidente della giunta regionale. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i contenuti significativi di tali rapporti e le relative modalità di inoltro, per il tramite del competente ufficio territoriale del Governo, al Ministero dei lavori pubblici, da utilizzare anche ai fini di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e per la redazione della relazione di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Le regioni, anche avvalendosi dei mezzi previsti dall'articolo 23, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici. Con alto di indirizzo e coordinamento, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente, sono individuati gli obiettivi degli osservatori regionali.

9. In caso di inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di accertamento dell'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, la regione, nel successivo mese, ai sensi dell'articolo 2, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nomina un commissario ad acta, il quale adotta i provvedimenti necessari, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria, al prefetto, per l'esecuzione delle demolizioni delle opere abusive, ed alla procura regionale della Corte dei conti. Resta fermo l'obbligo di applicazione del risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché l'obbligo, da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli, di comminare le sanzioni previste dalle vigenti leggi di tutela.

10. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice con la sentenza di condanna dispone, quale misura accessoria, la demolizione delle opere abusive se non già eseguita, incaricandone, entro il termine prefissato, le strutture tecnico-operative del Ministero della difesa nei modi previsti dall'articolo 27 »;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. (*Accertamento di conformità*).

— 1. La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria e' ammessa fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del dirigente di cui al primo comma dell'articolo 9; nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, nei casi di parziale difformità, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o dell'autorizzazione sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto

con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è allegata, a pena di irricevibilità, una dichiarazione di un professionista abilitato che attesti le predette conformità. Ai fini di tale attestazione il professionista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il dirigente si pronuncia entro due mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.

3. Il rilascio della concessione in sanatoria e subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio del contributo di concessione, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

4. Per i casi di parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme dalla concessione.

5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata dal dirigente nella misura da lire 500 mila a lire 2 milioni »;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. (*Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici*). —

1. Quando è accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del codice della navigazione, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al

responsabile dell'abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.

2. La demolizione, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è eseguita a cura del prefetto ed a spese dei responsabili dell'abuso, mediante l'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa di cui all'articolo 27 »;

g) all'articolo 17, primo comma, primo periodo, dopo le parole: « di diritti reali » sono aggiunte le seguenti: « ovvero la locazione » e dopo le parole « dell'alienante » sono aggiunte le seguenti: « ovvero del locatario »;

h) l'articolo 20 è sostituito dai seguenti:

« ART. 20. (*Sanzioni*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive stabilite dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalle concessioni è punita con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) la pena della reclusione fino a due anni e della multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

b) la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e dalla multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

ART. 20-bis. (*Ravvedimento operoso*). —

1. Nelle ipotesi previste dal comma 2 dell'articolo 20 l'imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, può essere ammesso a pagare una somma corrispondente alle metà del massimo della multa qualora dimostri di aver provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Con la domanda di ravvedimento l'imputato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della multa unitamente alla prova della avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.

3. Il giudice respinge la domanda quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 102, dall'articolo 103 o dall'articolo 105 del codice penale ovvero quando manca la prova dell'avvenuta demolizione delle opere abusivamente realizzate.

4. Il giudice può respingere con ordinanza la domanda se il fatto risulta di particolare gravità.

5. Il pagamento delle somme indicate al comma 1 estingue il reato. »;

i) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« ART. 27. (*Demolizioni di opere*). — 1. In tutti i casi in cui la demolizione rientra nella competenza del comune, essa è disposta dal dirigente secondo l'ordine cronologico delle ordinanze di demolizione o sulla base di criteri generali di priorità delle demolizioni, preventivamente determinate dal comune. In alternativa a detto ordine, è facoltà del comune predisporre, entro il mese di dicembre di ogni anno, un piano, comprensivo di valutazione tecnico-economica delle demolizioni da eseguire entro l'anno successivo, indicando l'ordine di priorità delle demolizioni stesse. I relativi lavori sono affidati dal comune ai sensi della normativa vigente. La demolizione delle opere abusive rientra nelle attività per le quali possono essere utilizzati anche i lavoratori di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le disposizioni del presente comma si appli-

cano a tutti i soggetti competenti, al sensi della presente legge, alla demolizione di opere abusive, in quanto compatibili.

2. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente ne dà notizia al prefetto, il quale può avvalersi delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base della convenzione stipulata fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa, al sensi dell'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Ai fini dell'utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa sono lavori di demolizione i lavori, le forniture ed i noli a caldo, finalizzati all'abbattimento, con mezzi meccanici o tramite esplosivi, di manufatti abusivi, realizzati su suoli pubblici e privati. Sono escluse dai predetti lavori le operazioni di sgombero delle macerie, di bonifica del territorio e di ripristino ambientale dello stato dei luoghi.

4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile devono dare notizia al presidente della giunta regionale e al prefetto, dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall'ordinanza di demolizione, ovvero sono decorsi i termini del piano di cui al comma 1, comunicando, altresì, lo stato delle procedure attivate dall'amministrazione comunale per l'esecuzione delle demolizioni. Il presidente della giunta regionale, accertato che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui all'articolo 7 nonché quelle previste dal presente articolo, ne dà notizia al prefetto, ai fini dell'attivazione delle procedure di demolizione da parte di quest'ultimo »;

l) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Aziende erogatrici di servizi pubblici*). — 1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché per opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente alla data

di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 13, il richiedente è tenuto a presentare, entro due mesi dalla presentazione della richiesta di attivazione dell'utenza, la copia della concessione in sanatoria ottenuta. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della predetta documentazione, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un servizio pubblico.

3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegare al contratto medesimo ».

30. All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante quota delle entrate di cui agli articoli 52-ter e 52-quater.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere i seguenti:*

ART. 52-ter. (*Imposta sui tabacchi*). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

ART. 52-quater. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**32. 189.** Realacci, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Villari, Morgando.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Non è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio per le opere in difformità alla disciplina vigente.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**32. 155.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Le regioni o gli enti da esse delegati approvano gli strumenti urbanistici adottati dai comuni entro sei mesi dall'invio della delibera di adozione alla regione competente, trascorso i quali lo strumento urbanistico si intende approvato. La regione ha la possibilità, entro i sei mesi previsti, di chiedere chiarimenti o per formulare osservazioni rispetto alle leggi e ai propri strumenti di pianificazione regionale e di tutela del territorio, dando quattro mesi di tempo al comune di formulare le contro deduzioni. La regione, acquisite le contro deduzioni del comune,

approva definitivamente lo strumento urbanistico.

**32. 157.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: 20 milioni di euro fino a: 40 milioni con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2004 e di 300 milioni.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 10, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono ulteriormente incrementate del 2,5 per cento nel 2004 e del 3 per cento a decorrere dal 2005.

**32. 192.** Iannuzzi, Realacci, Merlo, Reduzzi, Villari.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , in conformità alla normativa vigente.*

**32. 165.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole:* di rotazione.

*Conseguentemente:*

a) al medesimo comma.

1) *sostituire le parole:* di anticipazioni, senza interessi, *con le seguenti:* di contributi;

2) *sopprimere le parole da:* Le anticipazioni *fino alla fine del comma.*

b) *dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

**32. 63.** Montecchi, Michele Ventura, Agostini, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 12, dopo le parole:* Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, *aggiungere le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

**32. 166.** Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.*

**32. 42.** Michele Ventura, Montecchi, Agostini, Mariotti, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* In ogni comune è istituito un apposito Nucleo di coordinamento per il controllo del territorio e la repressione dell'abusivismo edilizio, composto da vigili urbani e dipendenti del molo tecnico, agenti di polizia di stato, carabinieri, guardia forestale, polizia provinciale e guardia di finanza. Il Nucleo provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, nonché lo stato di attuazione delle ordinanze di demolizione emesse ai sensi della normativa vigente. Il Nucleo predispone un rapporto sull'attività di vigilanza con cadenza bimestrale. Tali rapporti sono trasmessi al Sindaco, al Presidente della Giunta regionale e al prefetto anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell'azione di vigilanza.

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 13, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2004 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-ter;

*dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).  
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le

eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.

**32. 136.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-bis, 20, 21, 22, 23 e 24.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. (*Emersione di attività detenute all'estero*). 1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dell'articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono sottoposti a tassazione con l'aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per cento e la

percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi menzionate al comma 1.

3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.

4. All'articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola: « riservata » è soppressa ovunque ricorra. Al comma 3 del medesimo articolo, le parole da: « senza indicazione » fino a: « riservata » sono sostituite dalle seguenti: « indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate ».

5. L'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 è abrogato.

6. All'articolo 6, lettera *d*), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole da: « Relativamente » fino a « precedente » sono soppresse.

**32. 159.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Sopprimere i commi da 14 a 24.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

**32. 158.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Sostituire il comma 14 con i seguenti:*

14. Le opere edilizie realizzate illegittimamente su area demaniale ovvero appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dello Stato, sono acquisite al patrimonio dello Stato per l'immediata demolizione e la rimessione in pristino, ponendo gli oneri a carico del responsabile dell'abuso. Qualora l'opera non pregiudichi l'ambiente o il paesaggio e la sua presenza non costituisca un problema ai fini della sicurezza idrogeologica, essa può essere destinata a fini di pubblica utilità sociale. Non possono essere mantenute opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità, nell'ambito del demanio marittimo e lacuale, in aree protette e su immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

14-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 14, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2004 e in 18 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-ter;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre

1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.

**32. 91.** Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Al comma 14, premettere il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo tutte le opere realizzate sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché sui terreni gravati da diritti di uso civico. Conseguentemente, sopprimere le parole da: , ad esclusione, fino a: uso civico,*

**32. 168.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 14 sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente:*

*al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a: indisponibile dello Stato;*

*al comma 16, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino a: indisponibile dello Stato;*

*sopprimere il comma 20.*

**32. 167.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 18, sopprimere le parole da: , ovvero della documentazione fino alla fine del comma.*

**32. 160.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Dopo il comma 19-bis, aggiungere il seguente:*

19-ter. Ai fini della presentazione della domanda di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, il richiedente deve avere la titolarità della concessione dell'area da almeno 5 anni.

*Conseguentemente:*

*al comma 15, sostituire la tabella A con la seguente:*

TABELLA A

Valori unitari degli indennizzi

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			45,00	30,00	22,50	30,00	15,00	22,50
2°	10.001	÷	100.000	90,00	60,00	45,00	60,00		
3°	100.001	÷	300.000	180,00	120,00	90,00	120,00		
4°	> 300.001			270,00	180,00	135,00	180,00		

*Al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:*

TABELLA B

Valori unitari delle aree

Classi dimensionali comuni				Zone territoriali omogenee					
				A	B	C	D	E	F
1°	< 10.000			135,00	90,00	67,50	90,00	45,00	67,50
2°	10.001	÷	100.000	270,00	180,00	135,00	180,00		
3°	100.001	÷	300.000	540,00	360,00	270,00	360,00		
4°	> 300.001			710,00	540,00	405,00	540,00		

**32. 28.** Parolo, Guido Dussin, Gibelli, Sergio Rossi.

*Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: anni venti con le seguenti: anni dieci.*

**32. 170.** Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando l'esclusione della condonabilità e della regolarizzazione del possesso nelle aree del demanio marittimo, lacuale e fluviale; per le restanti aree demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato il diritto al mantenimento delle opere di cui al presente comma non può essere riconosciuto qualora le opere stesse non siano state condonate con provvedimenti espliciti, escludendo in tali casi il formarsi della sanatoria per silenzio/assenso.*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

*20-bis.* Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 14, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2004 e in 50 milioni di euro per gli anni successivi, si provvede mediante utilizzo delle somme accantonate nel « Fondo speciale di riserva » di cui all'articolo 32-ter;

*dopo l'articolo 32-bis, aggiungere il seguente:*

*ART. 32-ter. (Fondo speciale di riserva).*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato « Fondo speciale di riserva » nel quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate a compensare le eventuali minori entrate o maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto.

3. Le accise sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,

recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina del centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono aumentate di 0,15 euro al litro.

**32. 186.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sopprimere i commi 21, 22 e 23.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

*ART. 52-ter.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementale del 10 per cento.

**32. 2.** Buffo, Ruggieri.

*Sopprimere i commi 21, 22 e 23.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

*ART. 52-ter.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-